



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Contributo	al
mantenimento	dei
figli minori	

Ud.27/10/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25988/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) **ettivamente domiciliato in** (omissis)
presso lo studio dell'Avvocato (omissis)
rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis)
giusta procura speciale congiunta al ricorso

- ricorrente -

contro

(omissis) (omissis) **ettivamente domiciliata in** (omissis)
, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale congiunta al
controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 599/2022
depositata il 29/3/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 383/2021, pronunciava la
separazione giudiziale dei coniugi (omissis) (omissis) e (omissis)



(omissis) disponeva l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale, regolava le modalità di frequentazione dei minori con il padre e stabiliva che quest'ultimo contribuisse al loro mantenimento versando alla (omissis) l'importo di € 400 mensili.

2. La Corte distrettuale di Firenze, a seguito dell'appello proposto da (omissis) (omissis) riteneva – fra l'altro e per quanto qui di interesse – corrette e adeguate le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine al contributo di mantenimento posto a carico del padre, in quanto, pur in presenza di condizioni economico-reddituali sostanzialmente simili, la prevalente collocazione presso la madre comportava oneri e costi aggiuntivi a cui (omissis) era tenuto a contribuire.

3. (omissis) (omissis) a proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 29 marzo 2022, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso (omissis) (omissis).

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma 4, cod. civ., perché la Corte d'appello, pur riconoscendo una sostanziale omogeneità dei redditi dei genitori e nonostante l'assegnazione della casa già familiare alla (omissis) ha confermato l'obbligo per il (omissis) di versare un assegno perequativo per il mantenimento dei minori sull'errato presupposto che non sussistesse una parità nei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, piuttosto che stabilire che ognuno di loro provvedesse al mantenimento diretto nel tempo che i bambini trascorrevano con lui.



Il giudice, infatti, deve prescrivere la corresponsione di un assegno periodico – in tesi di parte ricorrente - soltanto ove ciò sia necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità, cosicché, nell'ipotesi in cui i tempi di gestione della prole siano paritetici e le situazioni economiche dei due genitori siano equilibrate, ciascuno di essi provvede direttamente al mantenimento dei figli durante il periodo di permanenza presso di sé, senza necessità di prevedere la corresponsione di alcun assegno di mantenimento.

5. Il motivo è inammissibile.

E' opportuno premettere che, in linea generale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. 4790/2022, Cass. 19323/2020).

Nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all'altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli.

Il disposto dell'art. 337-ter, comma 4, cod. civ. stabilisce, infatti, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, al fine di realizzare questo principio di proporzionalità, determina un assegno periodico considerando, oltre le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.



In tesi di parte ricorrente il principio di proporzionalità, nel caso di specie, non aveva necessità di essere attuato tramite la determinazione di un contributo di mantenimento, in ragione del sostanziale equilibrio fra le condizioni economiche dei genitori e dell'equivalenza dei tempi di permanenza dei figli presso di loro.

L'assunto, tuttavia, si fonda su una ricostruzione degli assetti conseguenti alla separazione che non coincide con gli accertamenti della Corte di merito, che ha sì ritenuto che le condizioni economico-reddituali dei coniugi fossero *"sostanzialmente simili"*, ma ha espressamente escluso la sussistenza della *"prospettata misura paritaria dei tempi di permanenza presso i genitori, atteso che, stando alla regolamentazione in atto, i figli stanno e pernottano presso la madre la maggior parte del tempo (18 gg circa al mese e periodi più lunghi in estate)";* questa *"prevalente collocazione comporta per lei il sostenere oneri e costi aggiuntivi quanto meno per accompagnare i due figli (a scuola, alle varie attività extrascolastiche)"*, trovando così giustificazione la determinazione di un contributo di mantenimento a carico del padre.

Il mezzo in esame, pertanto, si fonda su circostanze diverse da quelle accertate all'interno della sentenza impugnata al fine di prospettare la violazione di una norma di legge sostanziale e, in questo modo, intende non tanto evidenziare una reale criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata (che, al contrario, ha fatto applicazione dei criteri previsti dall'art. 337-ter, comma 4, n. 1 e 3, cod. civ.), ma piuttosto sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dalla Corte di merito.

Ne discende l'inammissibilità della censura, tale dovendosi considerare il motivo di ricorso con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U.,



34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 16056/2016).
Numero sezionale 4813/2023
Numero di raccolta generale 31720/2023
Data pubblicazione 14/11/2023

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La natura delle questioni esaminate, che riguardano diritti di natura familiare coinvolgenti relazioni affettive, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002, di modo che non trova applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-*quater*, del medesimo decreto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2023.

Il Presidente

